

## Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

**N. 2 del 01 Febbraio 2010**

### **Oggetto: FINANZIARIA 2010 – contratto di SOMMINISTRAZIONE**

La legge 23 dicembre 2009, n. 191, (legge finanziaria 2010), contiene numerose previsioni che interessano la materia della Somministrazione rafforzando il ruolo delle Agenzie per il Lavoro.

In questa ottica, si registra il ripristino della somministrazione a tempo interminato e l'allargamento delle causali per il ricorso alla somministrazione (sia quella a tempo determinato che quella a tempo indeterminato) e la riduzione dell'ambito dei divieti, mediante l'introduzione di deroghe importanti.

#### **La somministrazione a tempo indeterminato**

L'art. 2, comma 143 della legge n. 191/2009, con una operazione di tecnica legislativa consistente nell'abrogazione del comma 46 dell'articolo 1 della L 247/2007, che a suo volta aveva disposto l'abrogazione dell'istituto, ha previsto il ripristino della somministrazione a tempo indeterminato (cd. staff leasing), ampliandone altresì il campo di applicazione.

Di 1° gennaio dell'anno 2010 la somministrazione a tempo indeterminato è pertanto ammessa nelle seguenti ipotesi:

- a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
- b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
- c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
- d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;

e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;

f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;

i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.

Le novità sono le seguenti:

- 1) E' stata ampliata l'area della somministrazione a tempo indeterminato consentendo anche alla contrattazione collettiva azienda (oltre che quella nazionale e territoriale), la possibilità di prevedere ipotesi di ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato ulteriori rispetto a quelle legali (punto i).
- 2) Ad integrazione delle ipotesi disciplinate dal D.Lgs n. 276/2003, viene estesa la possibilità di ricorso allo staff leasing per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia in tutti i settori produttivi pubblici e privati (i-bis).

### ***Limiti all'utilizzo della somministrazione a tempo indeterminato e determinato.***

L'art. 2, comma 142 della legge n. 191/2009, rivisita le ipotesi limitative del ricorso alla somministrazione di lavoro con sostanziale parificazione a quelle previste per il contratto di lavoro a tempo determinato.

Il contratto di somministrazione di lavoro continua ad essere vietato per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero e per le imprese che non abbiano effettuato la

valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (ora D. Lgs 81/2008).

La Finanziaria 2010 ha integrato la previsione di cui all'art. 20, comma 5, lett. b del decreto legislativo n. 276/2003 disponendo che l'operatività del divieto al ricorso al lavoro somministrato *presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione*, sia esclusa non solo, come attualmente previsto, nei casi previsti dalla contrattazione collettiva, ma anche nell'ipotesi in cui il contratto sia:

- *stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti;*
- *sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;*
- *ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.*

Si assiste pertanto ad un omologazione dei limiti al ricorso al lavoro somministrato rispetto alle previsioni di cui al D. Lgs 368/2001, art. 3 in materia di ricorso al contratto a tempo determinato. Anche per il lavoro somministrato quindi, così come per il contratto a tempo determinato, non sarà necessario porsi la questione del diritto di precedenza di cui all'art. 8, comma 1 della L. 223/1991, trattandosi di ipotesi speciale, espressamente prevista dalla legge.

Un'analisi del tenore letterale del testo normativo indurrebbe pertanto ad escludere le aziende nelle quali non sia possibile attivare *licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ossia le aziende con meno di 15 dipendenti.*

Il legislatore introduce poi un'ulteriore deroga, con l'effetto di offrire al contratto di somministrazione un *appeal* ulteriore rispetto al contratto a tempo determinato. Un'espressa disposizione contenuta in apposito accordo sindacale può infatti derogare al divieto al ricorso al lavoro somministrato *presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione.*

***Il mancato riferimento alle causali di utilizzo e alle clausole di contingentamento per i lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223***

L'art. 2 c. 142 aggiunge all'art. 20 del d.lgs. n. 276/2003 un nuovo comma 5-bis, secondo cui *“Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo”*.

Ciò significa che quando la somministrazione riguardi lavoratori assunti a termine dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223:

- la somministrazione stessa è possibile *ex lege* a prescindere dalla sussistenza di una specifica causale giustificativa di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo (comma 3);
- non si applicano i limiti di contingentamento eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Da ultimo, l'ultimo periodo del nuovo comma 5-bis stabilisce che *“Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991”*.

Il richiamo al citato articolo 8, comma 2 sembra estendere anche alla somministrazione a termine, nel rispetto dei criteri interpretativi fino ad ora forniti dal Ministero del Lavoro, il beneficio contributivo previsto per l'assunzione a tempo determinato dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (aliquota contributiva del 10%).

**Fondazione Studi**

Il Presidente

Rosario De Luca

